

su abcdei diritti c'è  
te l'avevo detto

**ABCDEI DIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.  
SCARICALA DA **GOOGLE PLAY** O **APP STORE**.**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

**ABCDEI DIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.**

**FP  
CGIL**

## BONUS INCENTIVI E 2021 PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE

Nella legge di bilancio 2021 sono contenute molte misure e bonus a sostegno delle persone e della famiglia, alcune di queste misure erano già in vigore negli anni precedenti e vengono prorogate con, per alcune di queste, alcune modifiche introdotte dalla legge 178/2020.

Le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici in quanto cittadine e cittadini, hanno diritto di fruire delle varie misure di sostegno e dei bonus, alle condizioni previste.

**Forniamo questa guida per orientarsi in un coacervo di norme legislative di difficile lettura; tuttavia consigliamo di rivolgersi al CAF della CGIL e al Patronato INCA per l'eventuale esercizio del diritto.**

### INDICE

1. Assegno unico ai figli
2. Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
3. Carta acquisti (social card)
4. Carta famiglia
5. Reddito di cittadinanza
6. Sostegno per chi assiste un familiare non autosufficiente (caregiver familiari)
7. Bonus internet e telefono
8. Maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia
9. Bonus cultura per 18enni
10. Carta giovani nazionale 2020-2022
11. Bonus affitti per studenti fuori sede
12. Bonus bebe' 2021
13. Bonus per la nascita o l'adozione di un minore
14. Bonus asilo per nati dal 2016
15. Bonus per l'acquisto di sostituti del latte materno

16. Bonus a madri con figli disabili
17. Bonus coppie per la procreazione assistita
18. Bonus baby-sitting per le zone rosse
19. Bonus mobilità (bonus bici)
20. Incentivi acquisto veicoli ecologici (ecobonus)
21. Incentivi auto a basse emissioni
22. Incentivo per installazioni di sistemi di riqualificazione elettrica
23. Incentivi veicoli a due o tre ruote e minicar, elettrici od ibridi
24. Eco-tassa su acquisti di mezzi ad alte emissioni
25. Bonus veicoli sicuri
26. Bonus idrico
27. Credito di imposta per sistemi di trattamento acqua
28. Riduzione affitto agli inquilini
29. Incentivi affitti
30. Bonus acquisto occhiali da vista e lenti a contatto
31. Bonus banda larga
32. Bonus acquisto quotidiani riviste e periodici per chi fruisce del bonus banda larga
33. Bonus studenti privi di connessione
34. Bonus tv
35. Bonus vacanze
36. Biglietti aerei (tariffe sociali) per la Sicilia
37. Buoni viaggio taxi
38. Cashback e lotteria degli scontrini
39. Bonus elettricità
40. Bonus gas
41. Bonus formazione 4.0
42. Bonus mobili
43. Bonus sisma
44. Bonus tari
45. Sospensione rate mutuo per donne vittime di violenza
46. Superbonus 110% per interventi su unità immobiliari o edifici
47. Ape sociale
48. Opzione donna
49. Salvaguardia pensionistica
50. Riconoscimento pensionistico dei periodi part-time

### **ASSEGNO UNICO AI FIGLI**

La Legge di Bilancio ha stanziato i fondi per gli anni 2022 e 2023 da destinare all'assegno universale e servizi alla famiglia.

Il Legislatore ha inoltre incrementato le risorse per l'anno 2021 destinate al Fondo stesso, istituito dalla L. 160/2019 (Legge di Stabilità 2020) al fine di dare attuazione a interventi e politiche in materia di sostegno alle famiglie con figli.

Tuttavia, le disposizioni relative all'assegno unico non sono contenute nella Legge di Bilancio, ma in un disegno di legge.

L'importo dell'assegno riconosciuto per ogni figlio deve essere ancora fissato, ma probabilmente sarà inferiore alla somma di € 200 stabilita nella proposta originaria.

Al momento il disegno di legge prevede i seguenti criteri:

- a) il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
- b) il riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b);
- d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
- e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
- f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
  - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  - essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  - essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
- g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del ministro con delega per la famiglia, di concerto con il ministro del Lavoro;
- h) graduale superamento o soppressione delle attuali misure:
  - assegno ai nuclei familiari;
  - assegno di natalità;
  - premio alla nascita;
  - Fondo di sostegno alla natalità;
  - detrazioni fiscali per figli a carico.

Il beneficio, che sarà riconosciuto a partire dal mese di luglio 2021 per poi andare a regime l'anno successivo, sarà corrisposto per ogni figlio minorenni fiscalmente a carico e per i maggiorenti, fino ai 21 anni di età, se frequentano un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, oppure svolgono un tirocinio o lavorano con basso reddito o, nel caso in cui siano disoccupati o svolgano il servizio civile.

L'importo a cui ogni nucleo familiare avrà diritto sarà commisurato in relazione al numero dei figli e alla loro età e alla condizione economica della famiglia stessa (ISEE).

### STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

Si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020. In data 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il DL 182/2020, al fine di correggere il riferimento all'importo massimo della detrazione di euro 600, originariamente commisurato al periodo di sei mesi (i.e.: euro 100 per mese), per adeguarlo all'intero periodo d'imposta, è stato coerentemente riformulato il calcolo della detrazione su base annuale.

Reddito complessivo	Calcolo detrazione periodo 01/07/2020 – 31/12/2020	Calcolo detrazione periodo 01/01/2021 – 31/12/2021
Superiore a € 28.000 e inferiore a € 35.000	$480 + 120 \times [(\text{€ } 35.000 - \text{RC}) : 7.000]$	$960 + 240 \times [(\text{€ } 35.000 - \text{RC}) : 7.000]$
Superiore a € 35.000 e inferiore a € 40.000	$480 \times [(40.000 - \text{RC}) : 5.000]$	$960 \times [(40.000 - \text{RC}) : 5.000]$
RC = Reddito Complessivo		

#### Fonte legislativa

Legge 178/2020 commi 8 e 9

### CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)

La carta acquisti è una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro.

Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi.

E' una carta che non ha scadenza ed è concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti.

**La domanda.** Va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi. Il modulo si trova anche sui siti di INPS, POSTE ITALIANE, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.

La carta sarà poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta. Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.

**Acquisti.** La carta può essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati è usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accredito bimestrale (si consiglia di consultare i siti dei singoli Comuni).

**Aventi diritto.** La social card è concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di età non superiore ai tre anni, estesa anche ai cittadini di un paese UE e/o loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro ma titolari di diritto di soggiorno, nonché a stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono inclusi gli anziani che:

- a) abbiano più di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- b) non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 7.001,37 € annui (9.335,16 € se di età pari o superiore a 70 anni)
- c) abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 7.001,37 euro
- d) non siano intestatari, da soli o col coniuge, di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un'utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- e) non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Precisazioni.

1. i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
2. la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
3. la carta viene intestata all'anziano

Inoltre sono compresi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che:

- A. abbiano meno di tre anni;
- B. abbiano un ISEE inferiore a euro 7.001,37;
- C. non siano, insieme a chi ne esercita la potestà, l'affido o la tutela, intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Precisazioni

1. il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/02/2021) dà diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validità dell'ISEE;
2. in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, è quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive più in casa.

Ai genitori (affidatari o tutori) se hanno potestà su più di un bimbo con i requisiti, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non può essere indicata da più beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorità giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunità religiose etc.

**CARTA FAMIGLIA**

Rinnovata per gli anni dal 2019 al 2021 -con fondi per un milione di euro per ciascun anno- la carta famiglia destinata a cittadini italiani, o appartenenti a paesi membri UE ma residenti in Italia, con nucleo comprendente almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni.

Per il solo anno 2020 e nell'ambito dell'emergenza "coronavirus" un decreto aveva eccezionalmente destinato la carta alle famiglie con almeno un figlio a carico. Dal 2021 questo limite torna a minimo tre.

<https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/homePage>

#### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) comma 487

- Dm 27/6/2019

**Emergenza coronavirus.** Solo per l'anno 2020 un decreto aveva eccezionalmente destinato la carta alle famiglie con almeno un figlio a carico. Dal 2021 questo limite torna a minimo tre (fonte: Legge 27/2020, art.90bis).

### **REDDITO DI CITTADINANZA**

Introdotta come misura contro la povertà la disuguaglianza e l'esclusione sociale, dal 2019 viene istituito un "fondo per il reddito di cittadinanza" dotato di 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

La legge di Bilancio 2020 ha destinato ulteriori fondi a questa iniziativa.

<http://www.abcdediritti.it/website/2020/12/04/reddito-di-cittadinanza-e-di-emergenza/>

#### **Fonti legislative**

- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) commi 238/239 (rifiinanziamento 2017 e anni seguenti)

### **SOSTEGNO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (CAREGIVER FAMILIARI)**

Istituito un fondo per gli anni dal 2018 al 2023 destinato al sostegno delle persone che assistono -non professionalmente- un familiare non autosufficiente e riconosciuto invalido a causa di malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative oppure sia titolare di indennità di accompagnamento.

Può trattarsi del coniuge, del convivente (di fatto) anche di coppie omosessuali, di un familiare fino al secondo grado (terzo grado nel caso di portatori di handicap).

#### **Fonte**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) comma 334

### **BONUS INTERNET E TELEFONO**

Si tratta di un contributo per le famiglie a basso reddito, varato già nel 2018 con una specifica delibera dell'Agcom.

Si ottiene presentando il proprio ISEE ed è pensato per famiglie che hanno un reddito che non supera 8.112,23 euro.

Il bonus prevede uno sconto del 50% sul canone mensile previsto dalla bolletta del telefono, in pratica una diminuzione del costo dell'abbonamento che pari a 9,44 euro anziché di 19 euro che è il prezzo standard applicato dalla compagnia telefonica Tim.

Inoltre, spettano 30 minuti complessivi di chiamate gratuite al mese verso fissi e cellulari nazionali.

Superata tale soglia di minuti gratuiti, le chiamate nazionali verso fissi e cellulari saranno tariffate con i prezzi a consumo previsti per l'offerta VOCE (10 cent/min (IVA inclusa), senza scatto alla risposta).

I documenti si trovano anche nei CAF e nei negozi TIM di tutta Italia.

#### **Fonte**

Delibera 258/2018 ACCOM

### **MAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA**

Il D. Lgs. 147/2017 aveva istituito il Reddito di inclusione (REI), un beneficio economico e in un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolto al nucleo familiare beneficiario, a tal fine preso in carico dai servizi sociali e territoriali di riferimento.

Il REI era finanziato dal Fondo povertà. Gran parte delle risorse del Fondo povertà sono confluite nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo povertà.

Con la legge di bilancio 2021 (comma 335) il fondo povertà viene rifinanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021/2023, alla cui ripartizione fra le Regioni si provvede con un Decreto del Ministero del Lavoro. Tale ripartizione può riguardare anche un numero limitato di territori.

Lo scopo è quello di prevenire forme di esclusione sociale e di povertà per le ragazze e i ragazzi che compiono la maggiore età e fino al compimento di 21 anni di età, e vivono al di fuori della famiglia sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

### **BONUS CULTURA PER 18ENNI**

Si tratta di una carta utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audio- visiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile né rilevano ai fini ISEE.

Per i diciottenni del 2019 il bonus è di 500 euro (come per gli anni precedenti) reso fruibile a partire dal 5/3/2020 con iscrizione sul [sito www.18app.italia.it](http://www.18app.italia.it) entro il 31/8/2020 ed utilizzo entro il 28/2/2021. Per i diciottenni del 2020 e del 2021 i fondi sono già stati stanziati e si attendono i decreti ministeriali per la loro fruizione.

<http://www.abcdediritti.it/website/2020/01/16/bonus-cultura-per-i-diciottenni/>

#### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) comma 576

### **CARTA GIOVANI NAZIONALE 2020-2022**

Nella legge di Bilancio 2020 sono stati destinati fondi, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni.

I fondi dovrebbero essere utilizzati per l'emissione di una "carta giovani nazionale (CGN)" che sarà disciplinata da un decreto ministeriale.

I giovani, per accedere a beni e servizi relativi alla Carta, dovranno registrarsi usando le credenziali richieste dall'APP IO.

A titolo indicativo le agevolazioni si riferiscono a:

- acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- acquisto di titoli di viaggio;
- accesso a piattaforme per carsharing ed altri servizi di mobilità;
- acquisti di servizi di telefonia e accesso ad internet;
- accesso a piattaforme per la distribuzione di contenuti di intrattenimento;
- acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook;
- accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- accesso a circuiti o strutture dedicate allo svolgimento di attività sportive e/o ricreative e formative (corsi di musica, di teatro o di lingua straniera);
- accesso a strutture ricettive;
- accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psicofisico

<https://giovani2030.gov.it/carta-giovani-nazionale/>

<http://www.abcdeiritti.it/website/2020/06/03/carta-giovani-nazionale/>

**Fonte legislativa**

- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) commi 413/414

**BONUS AFFITTI PER STUDENTI FUORI SEDE**

E' previsto un fondo di 15 milioni di euro per il 2021, per sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali e appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro e che non fruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

I requisiti per fruire il bonus sono:

- valore del modello ISEE non superiore a 20.000 euro;
- iscrizione ad università statali;
- residenza in un luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile in affitto;
- divieto di cumulo con altri contributi pubblici per l'affitto.

Per la fruizione del contributo occorre attendere un decreto del Ministero Università e Ricerca e del MEF che dovrebbe arrivare entro febbraio 2021.

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 commi 526/527

**BONUS BEBE' 2021**

Questa tipologia di bonus, in vigore da alcuni anni, è stato rinnovato anche per il 2021 con la stessa limitazione sulla durata prevista per gli anni precedenti (fino al primo anno del bambino anziché al terzo). Riconfermata la maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo.

Il beneficio è corrisposto a decorrere dal giorno della nascita/adozione fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.

**Questi gli importi per il 2021:**

Figli nati o adottati dal 1/1/2021 al 31/12/2021	Importo annuale	Importo mensile
Primo figlio – Isee fino a 7.000 euro	Euro 1.920	Euro 160
Primo figlio – Isee da 7.000 a 40.000 euro	Euro 1.440	Euro 120
Primo figlio – Isee oltre 40.000 euro	Euro 960	Euro 80
Figli successivi	+ 20%	

**Chi può chiederlo.** E' corrisposto a:

- figli di cittadini italiani, di uno stato UE
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati nel 2020.
- cittadini stranieri possessori di carta di soggiorno per familiare o di carta di soggiorno permanente per familiare

Dal 2020 è possibile fruire del bonus anche in assenza della certificazione Isee al momento della presentazione della domanda (perchè scaduto, non presentato, con DSU senza il figlio per il quale il beneficio è richiesto, etc.).

In questo caso sarà erogato l'importo minimo, quello previsto per Isee superiore a 40.000 euro.

Se l'Isee viene presentato successivamente l'importo del bonus potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante.

**Domanda.** La domanda va presentata da uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente per via telematica dal sito INPS.

Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione.

Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda. Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.

La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza. Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

**Decadenza del beneficio.** Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:

- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.

Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente.

L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

#### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) comma 362

- Circolari INPS

### **BONUS PER LA NASCITA O L'ADOZIONE DI UN MINORE**

Si tratta di un bonus pari ad 800 euro che viene erogato dall'INPS, a domanda degli interessati, nei casi di gravidanze, adozioni o affidamento plurimi.

Il beneficio, è riconosciuto da parte dell'Istituto, alle donne gestanti o alle madri che siano:

- a) residenti in Italia;
- b) cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria, che, a seguito dell'art. 27 del D.Lgs n. 251/2007, sono equiparate alle cittadine italiane;
- c) cittadine non comunitarie, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE

**Esclusione.** Secondo l'INPS Risultano escluse dal beneficio le cittadine di Paesi terzi non in possesso del titolo da lungo soggiornante CE-SLP.

**Maturazione del diritto.** Il bonus 800 euro è concesso dall'Inps in un'unica soluzione per evento, a prescindere dal numero di figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Il beneficio è riconosciuto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. compimento del 7° mese di gravidanza;
2. parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
3. adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi

4. della legge n. 184/1983;

5. affidamento preadottivo nazionale affidamento preadottivo internazionale

**Presentazione della domanda e relativa documentazione a corredo.** La futura madre avente diritto, dovrà presentare domanda esclusivamente in via telematica, dopo il compimento del 7° mese di gravidanza.

La domanda va corredata dalla certificazione sanitaria, rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Qualora la domanda è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare la data del parto e la generalità del bambino.

Nel caso di adozione o affidamento, se a corredo della domanda non viene allegato il provvedimento giudiziario, sia esso la sentenza definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo, si dovranno riportare gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) per consentire all'Istituto di reperire il provvedimento presso l'Amministrazione che lo detiene.

**Gravidanza plurima.** Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda:

1) al compimento del settimo mese, selezionando l'evento: "Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza)". In questo caso, in esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un'altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli;

2) a parto avvenuto, selezionando l'evento: "Nascita avvenuta (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza)" e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli.

**Esempio per caso n. 1: parto gemellare con doppia domanda.** La richiedente presenta una prima domanda per l'evento "Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza)". Se la domanda viene accolta verranno corrisposti € 800, ossia la quota per un singolo figlio.

A seguito del parto di tre gemelli, la richiedente presenta una seconda domanda per l'evento "Nascita avvenuta (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza)", nella quale indica il codice fiscale di tutti e tre i gemelli. In caso di accoglimento della domanda, verranno corrisposti € 1.600 (ossia altre due quote da € 800 ciascuna in quanto l'INPS ha già liquidato € 800 in occasione della gravidanza).

**Esempio per caso n. 2: parto gemellare con unica domanda.** La richiedente presenta domanda in relazione alla nascita di tre gemelli, selezionando l'evento: "Nascita avvenuta (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza)" e indicando il codice fiscale di tutti e tre i bambini. In caso di accoglimento, verranno liquidati € 2.400 (ossia 3 quote da € 800 ciascuna).

**Affidamento o adozione plurimi.** In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da € 800 quanti sono i minorenni adottati o affidati. Il richiedente può inserire in un'unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure presentare una domanda per ogni minorenni adottato o affidato.

#### **Fonti legislative**

- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 353

- Circolare INPS

### **BUONUS ASILO PER NATI DAL 2016**

Si tratta di un bonus asilo nido e per il sostegno a forme di assistenza domiciliare alle famiglie che hanno un figlio, fra gli 0 anni e i 13 anni, che frequenta un asilo nido pubblico o privato, per sostenere il pagamento delle rette, in questo caso il contributo è mensile a fronte della presentazione da parte del genitore della documentazione di pagamento della retta.

**Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione.** Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per

l'intero anno di riferimento l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

**Decadenza.** Il richiedente deve confermare, all'atto dell'allegazione della documentazione a ogni mensilità l'invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L'erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo. L'interruzione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

perdita della cittadinanza;

- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

**La domanda.** La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti :

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza UE;
- c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea
- e) carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea
- f) status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- g) residenza in Italia;
- h) relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
- i) relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

**Importo.** L'importo del bonus varia a seconda del valore ISEE:

Dal 2020 per nuclei familiari con Isee fino a 25.000 euro	3.000 euro annuali
Per nuclei familiari con Isee tra 25.000 e 40.000 euro	2.500 euro annuali
Per nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro	1.500 euro annuali
Dal 2022	Da fissare con decreto ministeriale entro il 30/9/2021

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) comma 343

- Circolari INPS

**BONUS PER L'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO**

La legge di Bilancio 2020 ha destinato un fondo di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per gli anni dal 2021 in poi, quale contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono l'allattamento naturale.

Il contributo è fissato in massimo 400 euro a neonato fruibili fino al suo sesto mese di vita. Per l'effettiva erogazione si è ancora in attesa di un decreto ministeriale.

### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) comma 456

#### **BONUS A MADRI CON FIGLI DISABILI**

E' concesso un contributo di (massimo) 500 euro mensili per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

I fondi dedicati sono di 5 milioni di euro per ciascun anno e costituiscono limite di spesa.

Potranno accedere al contributo fino a 500 euro di importo le mamme in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- disoccupate o monoreddito,
- appartenenti a nuclei familiari monoparentali;
- con figli a carico aventi disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

I requisiti specifici per il calcolo della somma spettante saranno definiti con apposito decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF.

### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 365/366

#### **BONUS COPPIE PER LA PROCREAZIONE ASSISTITA**

Previsto un contributo per le coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o risultano insufficienti al fabbisogno. I fondi dedicati sono di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e sarà il Ministero della salute a monitorarne l'utilizzo, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive.

L'importo del contributo e le modalità di fruizione saranno definite con un decreto del Ministero della salute.

### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 450/451

#### **BONUS BABY-SITTING PER LE ZONE ROSSE**

A decorrere dal 9 novembre 2020, e limitatamente alle aree (Regioni) del territorio italiano incluse nelle cosiddette "zone rosse" nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuola media) i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura a seguito delle misure restrittive.

Sono coinvolti anche i genitori affidatari, ma il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. Il bonus viene erogato mediante Libretto Famiglia.

<http://www.abcdediritti.it/website/2017/06/30/libretto-di-famiglia-e-prestazioni-occasional-di-lavoro/>

**Fonti legislative**

- *DI 137/2020 (decreto ristori) convertito nella legge 176/2020 art. 13 terdecies*

**BONUS MOBILITA' (BONUS BICI)**

E' un bonus destinato ad incentivare l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione elettrica e di servizi di mobilità condivisa.

Possono usufruire del bonus mobilità tutti i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Ma anche quelli dei capoluoghi di Regione, delle Città metropolitane (che in tutto sono 14, tra le quali Milano, Roma, Bologna, Catania e Cagliari) e dei capoluoghi di Provincia, per l'acquisto di:

- biciclette, anche a pedalata assistita;
- veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini elettrici, hoverboard, segway). Per definizioni, uso e caratteristiche si veda questa scheda pratica. servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

**Importo.** Il bonus è pari al 60% della spesa sostenuta, comunque di importo non superiore a 500 euro, ed è utilizzabile una sola volta.

A partire dal 14 gennaio 2021 e fino al 15 febbraio 2021 può chiedere il rimborso chi possiede tutti questi requisiti:

- a) ha effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma Sperimentale Buono mobilità tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020;
- b) è in possesso di fattura o scontrino attestante la tipologia di bene o servizio acquistato;
- c) non ha ancora usufruito del beneficio.

<https://www.buonomobilita.it/#/beneficiario/homePage>

**Fonti legislative**

- *Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 692/695*

**INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI (ECOBONUS)**

Gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici sono esistenti già dal 2019 e coprono anche l'anno 2021.

Per il 2021 vi sono comunque delle novità: sono stati aggiunti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici commerciali e speciali, e c'è stato un ulteriore rifinanziamento (oltre a quelli avvenuti nel corso del 2020) per 420 milioni di euro e sono stati confermati fino al 2026 gli incentivi per i mezzi a due/tre ruote.

**Incentivi auto a basse emissioni.** Per chi acquista -anche in locazione finanziaria- ed immatricola in Italia un veicolo a basse emissioni (elettrico od ibrido) di categoria M1 nuovo di fabbrica tra il 1 Marzo 2019 e il 31 Dicembre 2021 sono concessi contributi con diverse soluzioni.

**Acquisti effettuati tra il 1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021** di veicoli di categoria M1, ovvero destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Devono essere nuovi di fabbrica, con prezzo risultante da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro iva esclusa.

<b>Contributo con consegna usato da rottamare</b> Per acquisti con contestuale consegna di un veicolo usato da rottamare immatricolato in Italia e della stessa categoria del nuovo, omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4	- euro 6.000 per veicoli con emissioni di CO2 g/km da 0 a 20 - euro 2.500 per veicoli con emissioni di CO2 g/km da 21 a 60
<b>Contributo senza consegna usato da rottamare</b> Per acquisti senza contestuale consegna di un veicolo usato da rottamare	- euro 4.000 per veicoli con emissioni di CO2 g/Km da 0 a 20 - euro 1.500 per veicoli con emissioni di CO2 g/km da 21 a 60

Il contributo è corrisposto dal venditore come "sconto", quindi mediante compensazione con il prezzo di acquisto, è ovviamente con eventuali ulteriori sconti concessi dal produttore o dal venditore.

Lo sconto è concesso alle seguenti condizioni:

- a) alla data di acquisto il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, quello da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore o ad uno dei predetti familiari.
- b) nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

Incentivo aggiuntivo per acquisti nel 2021

Sono riconosciuti i seguenti incentivi aggiuntivi ai precedenti:

<b>Acquisti effettuati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021</b> di un veicolo di categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone) nuovo di fabbrica avente prezzo inferiore a 50.000 euro iva esclusa.	
Veicoli con emissioni di CO2 g/km da 0 a 60	-euro 2.000 Contributo con consegna usato da rottamare omologato in classe inferiore a Euro6 e immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 riconosciuto a condizione che il venditore pratici uno sconto pari ad almeno 2.000 euro
	-euro 1.000 Contributo senza consegna usato da rottamare riconosciuto a condizione che il venditore pratici uno sconto pari ad almeno 1.000 euro
<b>Acquisti effettuati tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021</b> di un veicolo di categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone) nuovo di fabbrica immatricolato in una classe non inferiore a Euro6 di ultima generazione e avente prezzo inferiore a 40.000 euro iva esclusa.	
Veicoli con emissioni di CO2 g/km da 61 a 135	- euro 1.500 Contributo con consegna usato da rottamare omologato in classe inferiore a Euro6 e immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 riconosciuto a condizione che il venditore pratici uno sconto pari ad almeno 2.000 euro

A fronte dell'acquisto viene rottamato anche un secondo veicolo di categoria M1 è fruibile un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

**Incentivo per installazioni di sistemi di riqualificazione elettrica.** In via sperimentale entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, e' riconosciuto un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.

A questo incentivo sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 12 milioni di euro per l'anno 2021.

**Incentivi veicoli a due o tre ruote e minicar, elettrici od ibridi.** Chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica a due o tre ruote -o minicar-, con o senza rottamazione, può fruire di incentivi statali.

Questo incentivo è stato rifinanziato dalla Legge di Bilancio 2021 per tutti gli anni dal 2021 al 2026 (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026) ed è fruibile per gli acquisti effettuati in tali anni.

Il contributo, del 30% sul prezzo di acquisto (senza iva) fino ad un massimo di 3.000 euro, è concesso dal venditore come "sconto", in compensazione con il prezzo di acquisto. Nel caso venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0,1,2 o 3 o un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura

obbligatoria, di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente, il contributo è pari al 40% del prezzo fino ad un massimo di 4.000 euro.

#### Condizioni

- alla data di acquisto il veicolo consegnato per la rottamazione deve risultare intestato, da almeno 12 mesi, allo stesso soggetto che acquista il nuovo o ad un suo convivente oppure, in caso di locazione finanziaria, intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del nuovo.

- nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, e deve inoltre essere indicata la misura dello "sconto" praticato in ragione del contributo.

**Eco-tassa su acquisti di mezzi ad alte emissioni.** Alle incentivazioni per l'acquisto di mezzi ecologici si contrappone una nuova tassa sui veicoli nuovi di categoria M1 da pagare dagli acquirenti degli stessi nel periodo 1/3/2019-31/12/2021, proporzionata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per km eccedenti la soglia di 160 CO2/km nella seguente misura:

Acquisti 2020	Acquisti 2021
CO2 g/km da 161 a 175 euro 1.100	CO2 g/km da 191 a 210 euro 1.100
CO2 g/km da 176 a 200 euro 1.600	CO2 g/km da 211 a 240 euro 1.600
CO2 g/km da 201 a 250 euro 2.000	CO2 g/km da 241 a 290 euro 2.000
CO2 g/km superiore a 250 euro 2.500	CO2 superiore a 290 euro 2.500

#### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 commi dal 651 al 659 e comma 691

#### **BONUS 2021 ACQUISTO AUTO ELETTRICHE**

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia entro il 31/12/2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1 che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto di Iva, è riconosciuto un contributo del 40% delle spese sostenute.

Il fondo specificamente dedicato è di 20 milioni di euro per il 2021.

#### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 77/78/79

#### **BONUS ROTTAMAZIONE AUTO E MOTO**

Si tratta di un bonus per chi rottama vecchie auto o moto che fruisce di fondi incrementati anche dal decreto rilancio del 2020 relativi agli anni dal 2021 al 2024.

Per quanto riguarda il 2021, ai residenti in alcuni Comuni italiani (quelli interessati da procedure di infrazione comunitaria in materia di inquinamento) che rottamano entro il 31 Dicembre autovetture omologate fino alla classe Euro 3 oppure motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto un buono mobilità di importo pari ad euro 1.500 (per vettura) ed euro 500 (per motociclo). Il bonus può essere utilizzato, entro i successivi tre anni, anche a favore di persone conviventi, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

#### **Fonti legislative**

Legge 77/2020, art.229

#### **BONUS VEICOLI SICURI**

Si prevede un aumento delle tariffe della revisione dei veicoli e per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore, a titolo compensativo, sarà riconosciuto un "buono veicoli sicuri" ai proprietari di veicoli a motore che sottoporranno il proprio veicolo alla revisione obbligatoria. Il buono potrà essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. Il suo importo è di 9,95 euro. I fondi dedicati sono di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 706/707

#### **BONUS IDRICO**

Si tratta di un bonus idrico pari a 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus è riconosciuto per le spese di:

- fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi opere idrauliche e murarie collegate e smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi eventuali opere idrauliche e murarie collegate, smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

### **Fonti legislative**

Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 62/65

#### **CREDITO DI IMPOSTA PER SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA**

Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 spetta un credito di imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290.

Il credito si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare (per gli altri soggetti 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale).

### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 1087/1089

#### **RIDUZIONE AFFITTO AGLI INQUILINI**

Per l'anno 2021, al proprietario/locatore di immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone del contratto di affitto in essere al 29/10/2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Condizioni e limitazioni:

- l'immobile deve costituire, per l'inquilino, abitazione principale;
- il locatore deve comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile al fine dell'erogazione del contributo;
- i contributi saranno concessi, raccolti nel "fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", nel limite di 50 milioni di euro per il 2021.

### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 381/384

#### **INCENTIVI AFFITTI**

E' un fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in affitto previsto dalla Legge 431/1998 e ripartito tra i Comuni (dalle Regioni) per finanziare iniziative riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto.

E' stato rifinanziato dalla legge di Bilancio 2020 per il triennio 2020/2021/2022 con 50 milioni di euro per ciascun anno e, in ultimo dal decreto rilancio (dl 34/2020) con 160 milioni di euro per il 2020. I fondi sono ripartiti alle Regioni che a loro volta li assegnano ai comuni.

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 comma 234 (finanziamento Fondo nazionale per il triennio 2020/2022)

**BONUS ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA E LENTI A CONTATTO**

A favore dei membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro annui è riconosciuto un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. I contributi sono concessi nel limite di spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. un decreto dovrà stabilire criteri termini e modalità dell'erogazione del contributo.

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 437/439

**BONUS BANDA LARGA**

Si tratta di un bonus di 500 euro destinato alle famiglie con Isee inferiore a 20.000 euro per la fruizione di servizi a banda larga, ovvero per la sottoscrizione di nuovi contratti con eventuale fornitura di tablet o pc. Il bonus, o voucher, è erogato sotto forma di sconto concesso dal rivenditore sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet in banca ultra larga, con velocità in download di almeno 30 Mbps (Megabit al secondo), per un periodo di almeno 12 mesi e, se ci sono, dei servizi di attivazione.

Ogni nucleo familiare potrà godere di un solo contributo. Nel caso in cui l'unita' abitativa sia servita da più di un'infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo dovranno stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore. In poche parole il richiedente è obbligato a scegliere la migliore connessione disponibile nella sua zona.

**Fonti legislative**

- DM 7/8/2020

**BONUS ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PERIODICI PER CHI FRUISCE DEL BONUS BANDA LARGA**

In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro che fruiscono del bonus banda larga (vedi sopra) è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, fruibile per acquisti online o presso venditori al dettaglio di giornali riviste e periodici.

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 612/613

**BONUS STUDENTI PRIVI DI CONNESSIONE**

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui con almeno uno dei componenti iscritti ad un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione a internet o di un contratto di telefonia mobile è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus equivalente utilizzabile per le medesime finalità. Per la fruizione occorre attendere un Dpcm o DM che dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio 2021.

**Fonti legislative**

Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 623/625

**BONUS TV**

E' un contributo destinato all'acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione nell'ambito del passaggio al nuovo sistema di digitale terrestre, il DVB-T2 che partirà nel 2022. Il contributo è destinato ai residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 20.000 euro per un solo acquisto (a nucleo) effettuato nell'arco temporale 18 Dicembre 2019 - 31 Dicembre

2022. Deve trattarsi di apparecchi TV o decoder idonei alla ricezione dei programmi trasmessi con le nuove tecnologie DVB-T2, per i quali fa fede la dichiarazione del produttore.

Il bonus, di 50 euro, viene erogato dal venditore come sconto sull'acquisto, applicato sul prezzo finale comprensivo di Iva.

Dal 2021 il bonus è esteso anche all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 614/615

**BONUS SMARTPHONE**

Per le famiglie con ISEE fino a mila euro è previsto il cellulare (o altro dispositivo) d'uso gratuito comprensivo dell'abbonamento internet e due quotidiani.

Il bonus è erogabile ad un solo componente per nucleo familiare che non sia titolare di un contratto internet o telefonico.

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 523-625/612-613

**BONUS VACANZE**

E' fruibile fino al 30 giugno 2021 il bonus vacanze, un bonus introdotto nel 2020 dal decreto rilancio utilizzabile come sconto per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast aderenti all'iniziativa.

Lo sconto, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è di massimo 500 euro per ogni nucleo familiare; per nuclei composti da due persone è di 300 euro, e per nuclei di una sola persona è di 150 euro.

**Modalità:**

- nella misura dell'80% sotto forma di sconto, d'intesa con la struttura presso la quale i servizi sono fruiti;
- nella misura del 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

L'utilizzo del bonus chiesto entro tale data, invece, scade come già detto il 30 giugno 2021.

**Fonti legislative**

- DI 137/2020 (decreto ristori) convertito nella legge 176/2020 art.5

**BIGLIETTI AEREI (TARIFFE SOCIALI) PER LA SICILIA**

Per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania è riconosciuto fino al 31 dicembre 2022 un contributo riservato ai cittadini residenti in Sicilia che rientrino in almeno una di queste categorie:

- studenti universitari fuori sede;
- disabili gravi ex art.3 comma 3 Legge 104/1992;
- lavoratori dipendenti con sede lavorativa fuori dalla regione siciliana e con reddito annuo non superiore a 25.000 euro- migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro.

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 688/689

**BUONI VIAGGIO TAXI**

Prorogato al 30 giugno 2021 l'utilizzo dei cosiddetti "buoni viaggio taxi" introdotti nel 2020 nell'ambito dell'emergenza sanitaria destinati alle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Il buono, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 30 giugno 2021.

L'assegnazione di questi buoni spetta ai Comuni che dovranno fissare gli importi e individuare i beneficiari. Sarà un decreto ministeriale ad assegnare localmente i fondi stanziati a livello nazionale.

#### **Fonti legislative**

- Legge 77/2020 art.200bis

- DI 183/2020 (milleproroghe 2021) art. 11

### **CASHBACK e LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

**Cashback.** E' un sistema pensato per incentivare i consumatori ad acquistare beni e servizi e a farlo utilizzando strumenti di pagamento elettronici.

Prevede in pratica rimborsi parziali di quanto speso con le carte di pagamento, ricevuti sul conto corrente con bonifici.

**Lotteria degli scontrini.** Rimandata a data da fissarsi entro il 1 febbraio 2021, è una lotteria di Stato che permetterà di vincere premi. I "biglietti" di questa lotteria sono virtuali, generati dagli acquisti di importo minimo di 1 euro effettuati dai consumatori ed esibendo al negoziante un "codice lotteria". Ogni acquisto genererà dei biglietti del valore di un euro ciascuno (con un arrotondamento in eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi) per un massimo di 1.000.

Attraverso il registratore telematico del negozio i biglietti saranno trasmessi all'Agenzia delle entrate e sul portale dedicato sarà possibile visualizzarli per poi controllare le estrazioni che avverranno a cadenza settimanale, mensile e annuale.

Parteciperanno alla lotteria esclusivamente gli acquisti effettuati attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, con esclusione di quelli online.

Entro il 1 febbraio 2021 dovrebbe arrivare il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che fisserà tutte le caratteristiche della lotteria e le darà il via.

Il sito dedicato per chiedere il codice, avere informazioni e consultare il contatore dei giorni che mancano all'avvio della lotteria è [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)

<http://www.abcdediritti.it/website/2020/12/04/bonus-cashback/>

#### **Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 1095/1096/1097

- Decreto milleproroghe 2021 (DI 183/2020) art.3 comma 9

### **BONUS ELETTRICITA'**

#### **Ne possono usufruire:**

- utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 8.265 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
- utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
- utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw. per i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).

**Importo.** Per i soggetti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2021 i valori sono:

- euro 128 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;

- euro 151 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 177 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

**Fonti legislative**

legge 157/2019

**BONUS GAS**

**Beneficiari:**

- nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro
- nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

oppure

- nuclei familiari con componente titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

L'importo del bonus varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. Per l'anno 2021 il bonus può variare da 30 a 245 euro.

**Fonti legislative**

Legge 157/2019

**BONUS FORMAZIONE 4.0**

Si tratta di un credito d'imposta, dal 30% al 50% delle spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le tecnologie utili alla trasformazione tecnologica dei processi industriali in ottica 4.0.

Per le **spese in formazione sostenute dal 1° gennaio 2020**, il bonus riconosciuto alle imprese sarà calcolato secondo i seguenti importi e limiti:

Bonus formazione 4.0	Percentuale credito d'imposta	Importo massimo
Piccole imprese	50%	300.000 euro
Medie imprese	40%	250.000 euro
Grandi imprese	30%	250.000 euro

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

La nuova normativa avvantaggia le imprese di dimensioni ridotte, mentre parifica il limite massimo di importo del credito d'imposta riconosciuto a medie e grandi imprese.

**Fonti legislative**

- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) commi 210-217

**BONUS MOBILI**

Sale a 16mila euro il tetto per il bonus mobili, la detrazione al 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.

**BONUS VERDE**

L'incentivo fiscale consente, a chi effettua lavori a partire dal 1° gennaio 2021 e per tutto l'anno solare, quindi avviati entro il 31 dicembre 2021, il diritto ad una detrazione fiscale pari al 36% per i lavori ristrutturazione di giardini, balconi e terrazzi.

Il limite massimo dell'importo detraibile è fissato in € 5.000, pertanto potranno essere recuperati nella dichiarazione dei redditi fino a €1.800 (ovvero il 36% di €5.000).

Per interventi eseguiti su parti comuni dei giardini condominiali, il limite di spesa rimane fissato ad € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.

### **BONUS FACCIATE**

Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti.

Per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, è prevista una doppia aliquota al 65 e al 50%.

La detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia è maggiorata del 50%.

### **BONUS SISMA**

Il Sisma bonus disciplinato è una detrazione d'imposta parametrata alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche e, a seconda dei lavori realizzati e della data di inizio delle procedure autorizzatorie, cambia la misura del beneficio.

Permangono le seguenti detrazioni:

- 50% in 5 anni con un limite di spesa di 96.000 euro;
- 70% in 5 anni per le singole unità immobiliari se si passa a una classe di rischio inferiore con un limite di spesa di 96.000 euro; 80% se si passa a due classi di rischio inferiore;
- 75% in 5 anni nel caso di edifici condominiali se si passa a una classe di rischio inferiore con un limite di spesa di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni;
- 85% se si passa a due classi di rischio inferiori.

Gli interventi riguardano gli immobili a uso abitativo e adibiti ad attività produttive, situati in zona sismica 1, 2 e 3, per l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli 4 interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni per gli interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione e se rispettano tutte le condizioni previste. L'agevolazione è estesa anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP).

Una specifica riguarda l'acquisto di case antisismiche, per le quali è previsto:

- 75% in 5 anni con importo massimo su cui applicare la detrazione di 96.000 euro per ogni unità immobiliare se si passa a una classe di rischio inferiore; 85% se le classi sono due.

Gli immobili devono essere ubicati nei Comuni in zone a rischio sismico 1, 2 e 3; devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio e i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile.

#### **Fonte**

*CGIL nazionale – Area Politiche per lo sviluppo*

### **BONUS TARI**

Si tratta di uno sconto in bolletta sulla tassa sui rifiuti destinato alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico, così come avviene già per luce, gas e acqua.

Le condizioni per poter richiedere lo sconto sulla tassa dei rifiuti sono le stesse del bonus sulle bollette di luce, gas e acqua.

I beneficiari sono quindi:

- nuclei familiari con Isee non superiore a 265 euro;

- famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20 mila euro;
- nucleo titolare di reddito/pensione di cittadinanza oppure famiglie in cui una grave malattia costringa uno dei componenti all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita.

**La domanda.** La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza o a un ente designato dal Comune, per esempio il Caf CGIL, tramite due moduli appositi, disponibili sul sito dell'Autorità.

Per depositare la richiesta serviranno:

- documento di identità (o eventuale delega);
- attestazione dell'Isee in corso di validità;
- eventuale numero di protocollo o attestazione che documenti la titolarità del reddito o pensione di cittadinanza, per chi ne è titolare

#### **SOSPENSIONE RATE MUTUO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

Le banche possono aderire ad un protocollo, sottoscritto tra ABI e le organizzazioni sindacali, che prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per le donne che sono state vittime di violenza e che rientrano in un "percorso di protezione" certificato dai servizi sociali, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.

Più dettagliatamente, le donne interessate potranno ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui ipotecari o di finanziamenti di credito ai consumatori, per un periodo coincidente con quello di protezione e comunque non superiore a 18 mesi.

La quota interessi continua invece ad essere pagata alle normali scadenze. Il normale piano di ammortamento riprende al momento della scadenza della sospensione, ovviamente allungato di un periodo pari a quello sospeso.

Va presentata domanda alla banca/finanziaria che ha concesso il finanziamento, ovviamente se aderente all'iniziativa, utilizzando una specifica modulistica fornita dalla banca stessa ed allegata al protocollo.

La sospensione diventa poi operativa entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda. Alla domanda va allegata la certificazione dell'inizio del "percorso di protezione".

L'operazione non deve comportare addebito di commissioni o di interessi di mora, a meno che non vengano omessi i pagamenti degli interessi.

#### **SUPERBONUS 110% PER INTERVENTI SU UNITA' IMMOBILIARI O EDIFICI**

Le disposizioni degli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito con la Legge 77/2020), che hanno introdotto la detrazione del 110% sono state in parte modificate ed integrate dal Decreto Agosto (104/2020, convertito con la Legge 126/2020) e dai commi da 66 a 70 della Legge di Bilancio 2021-2023. Alla luce delle nuove disposizioni l'aliquota del 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Il superbonus si riferisce alle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le disposizioni si aggiungono a quelle vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica.

È possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno effettuato gli interventi o, in alternativa, si può beneficiare di un credito d'imposta, di importo corrispondente alla detrazione spettante, con facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Il bonus al 110% (superbonus) spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari unifamiliari o plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti, e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Il Decreto Agosto, articolo 51 comma 3 quater, aveva chiarito che "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Ora la Legge di Bilancio chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

La Legge di Bilancio ha inoltre compreso, fra gli edifici che possono accedere alle detrazioni, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Viene altresì stabilito che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni, a condizione che siano eseguiti contemporaneamente ad uno dei tre interventi "trainanti".

Per quanto riguarda i condomini, il Decreto Agosto, articolo 63, aveva disposto che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi per la detrazione del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e che, anche se non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.

La Legge di Bilancio ha inoltre stabilito che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di approvazione degli interventi, e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il contribuente deve acquisire anche:

- il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni nonché dai CAF;
- la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico da parte di tecnici abilitati e professionisti incaricati, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Il Decreto Agosto, articolo 51 comma 3 quinquies, per semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni ha stabilito che le asseverazioni in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

Questo provvedimento dovrebbe consentire l'accesso al Superbonus ai molti condomini, all'interno dei quali si trovano unità non in regola.

La detrazione del 110% viene riconosciuta per alcune tipologie di interventi (cd. "trainanti"), come meglio specificate di seguito, di isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 inerente agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il superbonus spetta anche ad ulteriori tipologie di interventi (cd. "trainati"), di efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus e per l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici connessi alla rete elettrica, installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici agevolati e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti.

Il superbonus non spetta per interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Con le modifiche introdotte dall'art. 80, comma 6, del dl agosto potranno però usufruire delle detrazioni al 110% anche gli edifici categoria A9 (dimore storiche e castelli) aperti al pubblico.

**Fonte**

*CGIL nazionale – Area Politiche per lo sviluppo*

### **APE SOCIALE**

Viene prorogato a tutto il 2021 lo strumento di anticipo pensionistico dell'Ape sociale e vengono di conseguenza rideterminate le risorse stanziare per gli anni successivi. Per coloro che maturano i requisiti previsti dalla norma tra cui quello anagrafico di almeno 63 anni di età, le domande di riconoscimento del beneficio vanno presentate entro il 31 marzo 2021 ovvero, in deroga, entro il 15 luglio 2021.

Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2021 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2021 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dovessero risultare delle somme residue.

In base alle istruzioni fornite dall'Inps (v. msg. 8 gennaio 2021, n. 62) il beneficio è riconosciuto senza soluzione di continuità rispetto al passato, e pertanto possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'Ape sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio che intendono ripresentarla.

Resta confermato che dopo il riconoscimento dei requisiti anche in modo prospettico, purché perfezionati entro il 31 dicembre 2021, gli interessati dovranno presentare domanda di accesso.

Coloro che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Infine ricordiamo che l'Ape sociale riguarda chi, in possesso di almeno 63 anni di età, si ritrovi all'interno di una cerchia di destinatari (disoccupati che da 3 mesi non percepiscono il trattamento di sostegno, caregiver da almeno 6 mesi, invalidi a partire dal 74%, addetti ai lavori gravosi) in possesso di un'anzianità contributiva di 30 anni o 36 anni in caso di lavori gravosi. Questi ultimi, elencati dal DM 5 febbraio 2018, devono essere stati svolti che svolgono una o più delle professioni elencate di seguito, per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.

**Fonte legislativa**

*Legge 178/2020 comma 339*

### **OPZIONE DONNA**

Lo strumento dell'anticipo pensionistico dell'opzione donna viene esteso di un altro anno, nel senso che i requisiti richiesti pari a 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età (per le dipendenti) e 59 anni (per le autonome) devono essere stati perfezionati, entro il 31 dicembre 2020. Lo strumento riguarda sia il settore privato che quello pubblico.

In pratica fino all'anno precedente il beneficio riguardava le donne in possesso dei predetti requisiti da perfezionare però entro il 31 dicembre 2019.

Con la nuova legge di bilancio lo strumento di anticipo riguarda le donne nate non dopo il 1962 (le dipendenti) e il 1961 (le autonome).

Nell'ambito del settore pubblico e cioè al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2021, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio.

Occorre tenere conto che la pensione

- sarà calcolata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n.180;

→ decorrerà con il sistema delle finestre mobili di cui alla legge 122/2010 e quindi 12 mesi dopo per le dipendenti e 18 mesi dopo per le autonome.

Secondo la circ. 11/2019 dell'Inps, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (escludendo cioè i periodi figurativi di disoccupazione e malattia).

Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente, alla prima decorrenza utile.

Pertanto, chi ha perfezionato entrambi i requisiti entro ad esempio il 31 ottobre 2020, la pensione decorrerà dal 1° novembre 2021 per le dipendenti e dal 1° maggio 2022 per le autonome.

**Fonte legislativa**

Legge 178/2020 comma 336



**SALVAGUARDIA PENSIONISTICA**

I commi da 346 a 348 reintroducono la nona salvaguardia pensionistica a favore di un contingente di 2.400 assicurati che potranno andare in pensione facendo valere i vecchi requisiti precedenti alla legge Fornero del 2011, purché:

- facciano parte di una serie di categorie ben precise in possesso dei relativi requisiti;
- la domanda di pensione sia all'interno delle risorse stanziare e del numero massimo di destinatari.

Prima di specificare chi potrebbero essere i beneficiari, ricordiamo, in attesa che si pronunci l'Inps, cosa significhi fare parte dei salvaguardati.

Si tratta di coloro che possono accedere alla pensione in base ai requisiti previsti dalla disciplina previgente alla legge 214/2011, applicando una decorrenza basata sulle finestre mobili posticipate (dopo 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per quelli autonomi). Ai requisiti pensionistici ante 2012 si devono comunque applicare gli incrementi per la speranza di vita maturati fino ad oggi. Pertanto, ad esempio:

SOGGETTI DESTINATARI DELLA SALVAGUARDIA		
	Donne	Uomini
Per la Pensione vecchiaia	61 anni di età	66 anni di età
Per la Pensione anzianità (quote)	Almeno 62 anni di età più 35 anni di contribuzione per un totale di quota 98 se dipendenti Almeno 63 anni di età più 35 anni di contribuzione per un totale di quota 99 se autonomi	
Per la Pensione anzianità (solo anzianità contributiva)	41 anni	

In ogni caso i requisiti indicati, pur potendo perfezionarsi dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6 dicembre 2011) devono comportare una decorrenza della pensione non successiva a 120 mesi da tale data e pertanto in data non successiva al 6 gennaio 2022.

**Domanda** - Le domande per l'applicazione della disciplina previgente in oggetto devono essere presentate all'Inps entro il 2 marzo 2021. Stante la presenza di risorse ben precise per ciascun anno, l'Inps dovrà procedere al monitoraggio delle domande. Qualora dallo stesso risulti il raggiungimento, anche in prospettiva, dei limiti numerici e di spesa, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti.

**Categorie interessate**

<b>Autorizzati alla</b>	Si tratta di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
-------------------------	---

<b>prosecuzione volontaria</b>	<p>anteriormente al 4.12.2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4.12.2011, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (sono ammessi coloro che hanno instaurato un rapporto diverso da quello a tempo indeterminato). Possono rientrarvi anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sempre anteriormente al 4.12.2011 – anche se al 6.12.2011 non avevano un contributo volontario accreditato (o accreditabile alla predetta data). Dovevano però essere in possesso di almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 30.11.2013 e alla data del 30.11.2013 non svolgere attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>
<b>Lavoratori con accordi di esodo anticipato</b>	<p>Sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30.6.2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche qualora abbiano svolto, dopo il 30.6.2012, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Vi rientrano anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto nel periodo 1.7.2012- 31.12.2012, in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche qualora abbiano svolto, dopo la cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>
<b>Risoluzione unilaterale del rapporto</b>	<p>Si tratta dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;</p>
<b>Lavoratori in congedo</b>	<p>La salvaguardia si applica ai lavoratori che nel corso del 2011 sono stati in congedo per assistere figli in situazione di handicap grave.</p>
<b>Contratti a tempo determinato</b>	<p>Si tratta dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato; da tale fattispecie sono esclusi, tuttavia, i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica di stagionali.</p>

### **RICONOSCIMENTO PENSIONISTICO DEI PERIODI PART-TIME**

Il comma 350 cambia l'orientamento finora seguito per determinare la valenza contributiva dei periodi di lavoro effettuati con contratto di part-time verticale o ciclico.

La norma stabilisce che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale la cui durata sia concentrata in determinati periodi, è riconosciuto per intero (e non più in proporzione) come utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione, a condizione che la contribuzione annua versata sia pari o superiore al minimale annuo utile per determinare l'accredito di 52 settimane. In caso contrario occorre riproporzionare tale contribuzione al minimale settimanale.

La norma interviene pertanto sulla determinazione dell'anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione nei predetti casi di part time.

Con le nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2021 il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 638/1983.

In quest'ultimo caso pertanto in presenza di una retribuzione non inferiore a 10.724 euro annue il lavoratore avrà diritto a 52 settimane di accredito nella posizione previdenziale.

Fino al 31 dicembre 2020 un lavoratore con part-time verticale su base ad esempio mensile (che avesse lavorato nei mesi da gennaio a marzo compresi e da ottobre a dicembre compresi) avrebbe avuto diritto a 26 contributi settimanali di accredito pur avendo percepito una retribuzione superiore a 10.724 euro annue.

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021 il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione.

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 2021 o per quelli stipulati da tale data o per quelli precedenti riferiti a contratti già conclusi, in caso di una retribuzione annua di 8.154 euro, occorre rapportare tale somma per il minimale retributivo settimanale paria 206,23 euro.

Il risultato sarà 40 settimane da accreditare ai fini del conteggio dell'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione e anche per la misura.

Le disposizioni riguardano i dipendenti dei settori privati in quanto per i dipendenti pubblici gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

ABC UV